Monza, 01.04.2020

A tutti i clienti
Professionisti con casse private

Circolare 17/2020
a cura dello Studio Associato Percudani

Oggetto: Indennità "COVID 19" di 600 euro per professionisti con casse private.

Con il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. **L'agevolazione interessa quindi tutti i professionisti iscritti ad Albo con casse private.**

Tra le misure previste, l'art. 44 del citato Decreto ha istituito infatti un apposito fondo denominato *"Fondo per il reddito di ultima istanza"* per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Recentemente, con il DM 28.3.2020 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private.

Condizioni per accesso all'indennità

L'indennità per il mese di marzo pari a € 600 è riconosciuta ai lavoratori autonomi che hanno percepito un reddito complessivo 2018 (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi):

- **non superiore a € 35.000** e con la propria attività limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza "coronavirus";
- **compreso tra € 35.000 e € 50.000** e hanno: a) cessato, b) ridotto c) o sospeso la propria attività, in conseguenza dell'emergenza "coronavirus". In questo caso però sono poste delle condizioni così stringenti che rendono difficilmente fruibile l'agevolazione, come spiegato più avanti.

Cessazione dell'attività	Chiusura della partita IVA nel periodo 23.2 - 31.3.2020.
Riduzione / sospensione dell'attività	**Comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.** Il reddito è determinato in base al principio di cassa quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività (tale previsione non appare applicabile ai contribuenti forfetari per i quali il reddito è determinato sulla base delle specifiche percentuali). Occorrerà quindi predisporre due specifiche situazioni reddituali, una riferita al

	I trimestre 2019 e una riferita al I trimestre 2020, per poter verificare concretamente e in modo "comprovato", la diminuzione del reddito.

Al fine della verifica del predetto riferimento reddituale è necessario considerare la somma di tutti i redditi conseguiti. Per i contribuenti forfetari bisogna considerare anche il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva.

Per accedere all'indennità in esame non è (più) necessario essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019.

Modalità di accesso / attribuzione dell'indennità

Il soggetto interessato per accedere all'indennità in esame deve presentare un'apposita domanda a partire dall'1.4.2020 alla propria Cassa previdenziale e deve inoltre fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

- essere un lavoratore autonomo / libero professionista, non pensionato;
- non percepire il reddito di cittadinanza / un'indennità prevista dal DL n. 18/2020;
- non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai predetti importi;
- aver chiuso la partita IVA nel periodo 23.2 - 31.3.2020 ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, ovvero in caso di reddito complessivo 2018 inferiore a € 35.000 che l'attività sia stata limitata dai Provvedimenti restrittivi emanati in seguito all'emergenza "coronavirus".

Alla domanda in esame va allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale. Nella stessa dovranno essere indicate le coordinate bancarie / postali per l'accreditamento dell'indennità.

Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità, sono considerate inammissibili le domande prive della predetta dichiarazione / documentazione o presentate dopo il 30.4.2020.

Le singole Casse previdenziali provvedono a verificare i requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande "accolte".

Infine, si precisa che **l'indennità in esame** non concorre alla formazione del reddito del percipiente e **non è cumulabile**:

- con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, DL n. 18/2020 (trattamenti di cassa integrazione e indennità € 600 lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS / soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, ecc. e indennità collaboratori sportivi);
- con il reddito di cittadinanza, di cui al DL n. 4/2019.

Lo Studio consiglia di rivolgersi alle Casse di previdenza di appartenenza in quanto, a causa delle differenti modalità di richiesta delle diverse casse, non è possibile per lo Studio ricevere l'incarico di richiedere per conto della clientela tale indennità.

Lo Studio resta comunque a Vs. disposizione per chiarire la spettanza dell'indennità e per ogni necessità diversa dalla presentazione della richiesta.

Con l'auspicio che questa emergenza possa rapidamente rientrare, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Studio Percudani